

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4327

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCARPA, BERLINGUER LUIGI, SERONI, ROSSANDA BANFI ROSSANA, LOPERFIDO, ALATRI, VIVIANI LUCIANA, BORSARI, GORRERI, CAROCCI, LEVI ARIAN GIORGINA, BRONZUTO, ILLUMINATI, PICCIOTTO, SCIONTI, TEDESCHI, COSTA MASSUCCO ANGIOLA MARIA, MALFATTI FRANCESCO

Presentata il 27 luglio 1967

Norme relative all'insegnamento della musica nella scuola pubblica, all'ordinamento dei Conservatori ed all'istituzione di corsi universitari di musicologia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La decisione della elaborazione e della presentazione di questa proposta di legge è stata determinata, nei presentatori, dalla radicata convinzione che la cultura musicale italiana soffre di grave arretratezza rispetto alle condizioni di altri paesi europei ed extra europei e rispetto al livello della restante cultura italiana.

La limitatezza della nostra vita musicale e la frattura tra cultura e musica sono apportatrici di gravi conseguenze se è vero (come la cultura di tutta o quasi la restante parte del mondo, riconosce) che la musica ha un insostituibile ruolo da svolgere nella formazione della personalità umana.

Non nascondiamo che nell'accingerci alla esposizione delle ragioni che ci hanno indotto alla presentazione di questa proposta di legge, avvertiamo su di noi (o temiamo) l'ombra dello scetticismo di colleghi o ambienti culturali che giudichino irrilevante l'argomento cui abbiamo dedicato la nostra non lieve fatica.

Sappiamo, per certo, di avere il consenso del mondo musicale italiano. Ma è invece lo scetticismo di cui abbiamo detto sopra, che ci preme di affrontare e di distruggere. Esso è una delle tante forme di ostracismo, di ostilità alla musica che è venuta caratterizzando

la cultura italiana. Crediamo che invano si cercherebbero i nomi di Monteverdi, di Palestrina, di Vivaldi o di Bach nelle mille e mille pagine di Benedetto Croce. Non ci liberiamo dalla sconcertata constatazione che nella poderosa opera critica del De Sanctis cadono una sola volta tre o quattro nomi di musicisti, come in una parentesi: Rossini, Verdi, Wagner.

E se volessimo indagare l'atteggiamento della cultura italiana contemporanea verso la musica troveremmo non solo estraneità e disinteressi, ma esplicita avversione.

Risparmiamo ai colleghi il florilegio delle citazioni di un largo numero di letterati multipremiati al «Viareggio», allo «Strega», ecc. per limitarci a riferire il seguente pensiero di un notevole pittore come Ardengo Soffici: «*che la musica debba essere un'arte di genere inferiore istintiva, sensuale, femmina (quasi animalesca) lo deduco anche, anzi precipuamente da questo, che nelle altre arti sempre predominano valori musicali, quando esse volgono alla decadenza: e più quando ne hanno raggiunto il limite estremo. Vedi la poesia mallarmeana fino agli ultimi epigoni attuali, vedi la pittura picassiana con tutti i modernissimi suoi derivati e succedanei. Persino le civiltà ed i secoli devono pa-*

lesare il loro stato e punto di decadenza e corruzione, più o meno sotto il segno della musica. Il Settecento, verbigrazia, secolo decadente per eccellenza, fu secolo musicalissimo ».

GRAVITÀ DELLA FRATTURA TRA LA CULTURA
E LA MUSICA.

A suo tempo Alfredo Casella rilevò la « totale candida ignoranza » di simili affermazioni. Il fatto notevole è che in Italia sia lecito manifestarla senza falsi pudori.

Si suole far risalire il divorzio tra musica e cultura all'epoca dello sviluppo del melodramma. L'ipotesi non è priva di attendibilità essendo noto e comprovabile come i nostri uomini di lettere e di cultura siano venuti identificando, dalla metà dello scorso secolo, la musica con il melodramma da essi considerato un genere drammatico deterioro perché vi predominerebbero l'irrazionale, lo estemporaneo, il gratuito e la poesia vi sarebbe mortificata a modeste funzioni librettistiche.

Per converso la formazione dei musicisti nei conservatori italiani si era venuta definendo in termini sempre più tecnico-professionali senza connessioni con le vicende della nostra cultura nazionale più generalmente intesa.

Si può aggiungere quindi al giudizio sopra citato degli uomini di lettere sul carattere del melodramma, che, anche se noi lo giudichiamo unilaterale, non possiamo né vogliamo nascondere, che se i nostri musicisti, anche sommi, avessero avuto una formazione culturale e letteraria moderna mai avrebbero accettato di volgere in musica tanti prodotti librettistici deteriori, privi di ogni valore letterario.

Ma la ragione del divorzio tra musica e cultura è ben altrimenti radicata in motivazioni storicamente e culturalmente identificabili. Su di essa ha condotto una lucidissima indagine il professor Massimo Mila il 21 maggio 1966 nel Congresso tenuto a Firenze sul tema « musica e cultura » con una importante prolusione dalla quale desumiamo i seguenti concetti.

Giustamente seguiamo a rammentare lo alto valore in cui la musica era tenuta nel Medio Evo quando essa entrava nella classificazione delle scienze su un piano di parità con l'aritmetica, la geometria e l'astronomia con le quali formava il quadrivio, mentre grammatica, dialettica e retorica stavano un gradino più sotto, relegate nel trivio.

Ma la scissione della musica dal blocco unitario del sapere è conseguenza del fenomeno moderno della specializzazione verificatosi in tutte le discipline. La musica, trincerandosi nell'assoluto della tecnica ha mostrato un particolare piacere a sollevare i ponti levatoi ed a tagliare i contatti col resto del sapere.

La ragione sta nella natura singolare della musica e precisamente nella sua tanto proclamata (per esaltarla o deplorarla) asemantività, cioè nella sua incapacità di raccontare qualcosa o di manovrare concetti, trattare idee o svolgere ragionamenti. Questo fa sì che la musica sembri arroccata nell'immanenza della sua tecnica, difesa da sette sigilli contro intrusione di criteri e di giudizi ad essa esterni.

Ma vi è di più. La musica che faceva parte del *Quadrivium* non era la pratica ma la teoria. La distinzione tra la musica-teoria (« *episteme* ») e la musica-pratica (« *techne* ») si è risolta in un severo isolamento, dai valori culturali dell'epoca, della musica-pratica, rimasta successivamente la sola musica praticata.

Il lento cammino rivolto ad ottenere per la musica piena parità con le altre discipline nella scuola e nella formazione dell'uomo, ebbe origine solo con la preoccupazione di filosofi e uomini di stato, per gli effetti che la disprezzata « *techne* » musicale si mostrava capace di esercitare sull'animo e perfino sul comportamento dell'uomo e nel mondo cristiano, attraverso le intuizioni isolate di spiriti eccezionalmente sensibili alla bellezza musicale, come sant'Agostino.

La musica è fatta di suoni ma non si esaurisce in essi come pare credesse invece Tolomeo (la musica è la capacità di distinguere gli intervalli tra suoni acuti e suoni gravi). Nella sua evoluzione storica la musica non ha fatto altro che avvicinarsi sempre più all'intimo dell'uomo, penetrarvi, alimentarsene, diventare la compagna fedele dell'umanità nel suo accidentato cammino.

L'esperienza musicale è inevitabile. Possiamo condurla bene o male, non eliminarla. Difatti non si conoscono popoli che ne prescindano dai pigmei agli svedesi. Non deve ingannarci a questo proposito lo scarso pubblico dei teatri e dei concerti del nostro paese musicalmente arretrato (1.493.000 biglietti venduti per concerti e 1.343.000 per rappresentazioni liriche, nel 1964, significano meno di 400.000 utenti di musica su 52 milioni di abitanti). Per converso la massa di ascoltatori musicali della radio, della televisione,

del cinema, del disco è da noi enorme e consuma musica a tonnellate. Ma quale musica e come ascoltata?

L'ANALFABETISMO MUSICALE IMPEDISCE
DI FRUIRE DEI BENI MUSICALI.

L'analfabetismo musicale generalmente dominante nel nostro paese consente ad una industria culturale senza scrupoli di rovesciare addosso alla maggioranza della popolazione indifesa, con l'orgia dei mezzi meccanici, una quantità incredibile di prodotto musicale deterioro e diseducativo. La sola difesa contro tale attacco consiste nella diffusione della educazione musicale conquistabile col definitivo superamento della separazione fra musica e cultura.

Immensi sono i benefici ed i doni che la musica ha in serbo per la nostra cultura di uomini moderni. La musica vuole essere integrata non solo per godere vantaggi e privilegi, ma per recare alla cultura il suo contributo. Ci sono interi settori di altre discipline che sono monchi e fallaci e non lo sanno nemmeno per l'ostracismo inflitto alla musica.

Studiando il madrigale italiano, quel grande musicologo e storico, che era Alfred Einstein, si disperava constatando quale visione incompleta e stravolta si continui a fare, nella storia letteraria, della poesia lirica italiana del Cinquecento, per l'ignoranza della concomitante funzione musicale.

E quale visione lacunosa si ha della crisi del mondo moderno, finché ai nomi dei protagonisti letterari e scientifici non si associno quelli dei protagonisti musicali e Mahler, Schönberg, Webern non vengano posti accanto a Freud, Joyce, Oppenheimer, Kafka, Proust, Albert Einstein e Thomas Mann!

Mentre il progresso tecnico ci dischiude prospettive grandiose di conquista dell'universo, nello stesso tempo addensa sull'umanità l'ombra di possibili, paurose, catastrofi su misura cosmica, così che i sommi protagonisti della scienza e della cultura moderna non hanno dubbi sui pericoli dell'exasperazione tecnicistica e sulla necessità di restituire, attraverso la scuola e la cultura, la completa misura dell'uomo, per evitare che l'inevitabile esigenza della specializzazione si perpetui in una mutilazione trasformando l'*homo sapiens* in un *robot*. Con Massimo Mila, crediamo, dunque, che nella contrastata marcia del progresso alla musica spetti la sua parte e non già una parte ornamentale, ma una parte vitale.

INTRODURRE LA MUSICA NELLA SCUOLA.

La via per risolvere il problema grave ed importante che abbiamo esposto è una sola: la scuola. Al risultato di questa chiara indicazione ha concorso una messe importante di convegni e dibattiti tenuti dagli uomini più importanti della cultura musicale italiana e non sarà inutile rammentarli, dal « Congresso di Musica del maggio musicale fiorentino » del 14 maggio 1948 con la relazione di Adelmo Damerini al « Convegno per l'insegnamento della musica in Italia » del circolo Toscanini dell'ARCI di Torino del 5 maggio 1962, con la relazione del professor Carlo Parmentola; dal « Convegno sulla riforma degli studi musicali » del Conservatorio Cherubini di Firenze del 31 maggio 1964, con la relazione del maestro Antonio Veretti al citato convegno su « Musica e cultura » indetto dall'Amministrazione provinciale di Firenze e dal comune di Fiesole il 21 maggio 1966, del quale oltre alla citata pregevole produzione del professor Massimo Mila, sarà opportuno citare la relazione del professor Riccardo Allorto.

Ci si consenta però, anche di aggiungere alla citazione di questi alcuni momenti ufficiali di assunzione di impegno da parte dei musicisti italiani, anche la indicazione di un contributo prezioso e indimenticato, quanto estemporaneo, definito da Massimo Mila « una salutare nerbata all'amor proprio nazionale ». Ci riferiamo alla conversazione radiofonica su « la musica e la legge sulla scuola dell'obbligo » tenuta da Fedele D'Amico il 4 dicembre 1962, della quale ci pare indispensabile riferire qualche passo, specie l'iniziale che dice: « *Afghanistan, Cambogia, Ceylon, Thailandia, Repubblica Dominicana, Vietnam, Italia. Non è un girone di qualche campionato del mondo. E soltanto l'elenco di quei sette paesi, fra i 73 aderenti al « Bureau International d'Education » di Ginevra, che fra le materie obbligatorie della scuola obbligatoria per tutti i cittadini non comprendono la musica. Per la verità un'epoca in cui l'Italia è riuscita a superare la Cambogia c'è stata e fu nel 1923. L'innovazione fu di un uomo che portava uno dei nomi più insigni della pedagogia italiana e che incluse il canto corale obbligatorio nelle scuole elementari. Ma meno di un anno dopo, in seguito al delitto Matteotti, Giuseppe Lombardo Radice si dimise e la sua iniziativa decadde. Ora nella scuola media dell'obbligo l'educazione musicale è obbligatoria nel primo anno e facoltativa negli altri due. Che si-*

gnifica un anno al ritmo di un'ora la settimana? Significa ventotto ore in tutto. Questa è dunque tutta la musica che il cittadino sarebbe tenuto a studiare: quanta ne entra in ventotto ore. Ventotto ore per tutta la vita. C'è bisogno di commenti?».

**RISOLVERE IL PROBLEMA GLOBALMENTE:
NELLA SCUOLA DI TUTTI E NELLA SCUOLA
MUSICALE.**

Nel vivo solco delle pugnaci prese di posizione dei maggiori uomini della cultura musicale italiana, i presentatori della presente proposta di legge si sono risolti ad affrontare la questione legislativamente « *in toto* » suggerendo una serie di norme posate sul riconoscimento delle fondamentali virtù educatrici che pedagogisti e ordinamenti scolastici di tutto il mondo riconoscono alla musica e rivolte a facilitare l'integrazione della musica nella cultura.

Poiché i due problemi sono, secondo il giudizio dei presentatori, intimamente connessi, la presente proposta di legge si occupa unitariamente e con organica connessione dei seguenti problemi: insegnamento obbligatorio della musica nella scuola per l'infanzia, nella scuola elementare e nella scuola media; insegnamento della musica nelle scuole per la preparazione degli insegnanti; insegnamento della storia della musica nelle scuole secondarie superiori; istituzione di scuole elementari e medie con corso integrativo di preparazione musicale; riordinamento dei conservatori di musica e istituzione di corsi universitari di musicologia.

Nell'espone i criteri che hanno guidato i presentatori a congiungere e connettere materie così apparentemente separate e differenti, si procederà implicitamente all'illustrazione del contenuto della proposta.

La prima affermazione e legislativamente la più importante che discende dalla premessa finora fatta è l'istituzione dell'obbligo dell'insegnamento della musica nella scuola per l'infanzia e in tutta la scuola dell'obbligo.

Ne deriva però subito il grave problema di come la musica debba essere insegnata. I presentatori si sono fatti guidare nel definire le norme a questo riguardo, dalla constatazione che la nostra epoca segna il massimo di alterazione del rapporto tra ascoltare musica e far musica. Dalla odierna condizione di schiacciante prevalenza dell'ascolto passivo di musica deriva una minore capacità di ragire criticamente e discendono fenomeni per cui certa musica ha caratteri alienanti.

A questo stato di cose non sembrano porre riparo le disposizioni (sono semplici « *orientamenti* » scarsamente vincolanti, dovuti nel 1958 al Ministro Moro) che riguardano le attività musicali nella scuola per l'infanzia, così descritte:

« il canto corale per imitazione e possibilmente accompagnato da strumento musicale, dovrà costituire una delle occupazioni più suggestive e rasserenanti nella vita della scuola materna, tale da esercitare la sua particolare efficacia nell'educazione del sentimento morale, sociale e patriottico. Esso deve avere un notevole posto nella giornata della scuola infantile, congiunto agli esercizi di ritmica e di educazione fisica genialmente tradotti in forme di gioco e in scenette ».

Non molto diverse sono le disposizioni per l'insegnamento della musica nella scuola elementare, che sono stranamente definite « *canto corale* » nel primo ciclo e « *canto* » nel secondo ciclo. Ancora una volta le raccomandazioni più importanti sembrano essere l'affinamento « *dello spirito del fanciullo per mezzo di semplici ed artistici motivi religiosi, patriottici e popolari* » aggiungendo l'indicazione che « *siano eseguiti con grazia, dolcezza e sentita espressione, evitando le grida incomposte* ».

**RIFORMARE I PROGRAMMI DI EDUCAZIONE
MUSICALE NELLA SCUOLA PER L'INFANZIA,
ELEMENTARE E MEDIA.**

Il meno che si possa dire è che tali indicazioni programmatiche ignorano completamente l'esistenza di numerosi metodi di didattica musicale particolarmente adatti alla psicologia del fanciullo. Segno inconfondibile di ciò è il fatto che esse parlano sempre di « *canto* » e mai di « *musica* », ciò che è prova, dice il professor Colarizi del Centro didattico nazionale per l'istruzione artistica, « *di diletantismo e di vuotaggine tecnica* ».

Le norme programmatiche che noi suggeriamo pur senza riferirsi ad uno dei particolari metodi di didattica musicale, vincolano in modo esplicito alla introduzione di metodi inductivi di insegnamento musicale.

C'è stata di grande aiuto, a questo riguardo, la conoscenza degli atti del convegno su « *l'educazione musicale nella scuola materna* » tenuto dal 6 al 13 luglio al Passo della Mendola dal Centro didattico nazionale per la scuola materna.

Assieme con questa, la novità più importante è l'introduzione dell'insegnante di musica specializzato nella scuola elementare,

nelle sole ore integrative della giornata scolastica.

Siamo fermamente convinti della bontà di questa innovazione, la quale non infrange il principio dell'insegnamento elementare impartito da un insegnante unico.

Tale principio, se vogliamo, è già incrinato nel campo dell'insegnamento della religione; ma è ancor meno incrinato qui nello ambito dell'insegnamento della musica che resta principale compito del maestro o della maestra ed è solo coadiuvato, come si è detto, dall'insegnante specializzato nelle ore integrative della giornata scolastica.

L'insegnamento musicale è invece impartito solo dall'insegnante specializzato nella scuola media, per la quale la innovazione più importante è l'estensione dell'obbligo di insegnamento della musica per gli interi tre anni, nella misura di due ore settimanali nei primi due anni e di un'ora nel terzo.

Ciò non impedisce che nell'attuazione della giornata scolastica integrata (prevista d'altro canto dalla legge della scuola dell'obbligo) sia reso possibile accrescere l'insegnamento musicale di altre due ore settimanali.

L'orientamento programmatico indicato si fonda soprattutto sulla definitiva soppressione del deprecato solfeggio parlato, sostituendolo con la ritmica e sulle audizioni commentate.

Il problema più grave, posto, tuttavia, dall'introduzione dell'obbligo dell'insegnamento musicale nella scuola pubblica è posto dalla necessità della adeguata preparazione musicale degli insegnanti.

Scrivo il citato professor Colarizi (v. « *Educazione musicale* » anno III, n. 6, pag. 170): « *La più umoristica delle conclusioni sta nel fatto che tutte le disposizioni di legislazione scolastica in questo settore, da noi riferite e commentate con diligenza, è come se non fossero mai esistite, in quanto la loro applicazione è stata pressoché nulla. Come ha potuto determinarsi l'assurda situazione che ha posto, in questo campo, l'Italia al più basso posto fra i popoli civili? La ragione principale sta nella errata didattica musicale imposta dai programmi dell'istituto magistrale ai quali è affidata la preparazione dei futuri maestri.* »

La constatazione comune di tutti i convegni che abbiamo citato è che la musica negli istituti magistrali non si insegna e per comune generale consenso non si assegna alcun voto nella casella riservata sulla pagella scolastica al « canto » oppure si assegna un voto

convenzionale scelto in modo che non alteri la media dei voti delle altre materie.

Fra le varie cause di questo lacrimevole stato di cose il professor Allorto annota la seguente: « *gli insegnanti di canto corale negli istituti magistrali sono rimasti dall'altra parte del fossato, insieme con i musicisti, ai quali si sentono più vicini per formazione che non ai colleghi insegnanti di lettere e di scienze naturali. Questo fatto è all'origine dello stato di disagio e di inferiorità professionale che li condiziona tutti.* »

Le origini di tale complesso vanno ricercate nell'insegnamento che essi hanno ricevuto in Conservatorio, il quale insegnamento (si tratti di strumentisti o di compositori) si svolge esclusivamente sub specie musicae anziché sub specie scholae.

Si impongono quindi rimedi radicali di riforma dei programmi di insegnamento musicale negli Istituti magistrali.

Ne va profondamente modificato l'insegnamento teorico della musica per la eliminazione definitiva di quell'innaturale esercizio che è il « *solfeggio parlato* »; vi devono essere introdotti criteri didattici analoghi a quelli dell'« *educazione musicale* » della scuola media; vi deve trovare adeguato spazio la didattica musicale essendo di prevalente importanza per i futuri maestri sapere « *come* » si insegna la musica e infine vi deve essere introdotta la storia della musica, ausilio indispensabile a chi deve impartire l'educazione musicale, non come un fine, ma come un mezzo per raggiungere gli obiettivi di una educazione globale.

È chiaro che è a sua volta di essenziale importanza nei confronti dell'insegnamento musicale negli Istituti magistrali, la realizzazione concomitante di una radicale riforma dei Conservatori da cui escono gli insegnanti di musica degli Istituti magistrali, per la totale eliminazione della condizione di inferiorità che abbiamo dianzi denunciato.

Ci corre l'obbligo a questo punto di sottolineare che abbiamo finora impropriamente usato il termine di: « *Istituti magistrali* »; lo abbiamo fatto solo per comodità di comprensione.

È noto che un importante dibattito è in corso per stabilire quali linee di riforma dovranno essere introdotte negli istituti scolastici destinati alla formazione degli insegnanti.

Noi non vogliamo (almeno con questa proposta di legge) anticipare la soluzione da dare al problema. Quindi indichiamo la riforma dei programmi di insegnamento musicale av-

vertendo che essa si riferisce agli istituti magistrali finché essi sopravviveranno.

L'altra riforma molto attesa, che la nostra proposta di legge suggerisce è l'introduzione dell'insegnamento della storia della musica nelle scuole secondarie superiori che prevedono l'insegnamento della storia delle arti e davvero non crediamo che molte parole debbano essere spese per dimostrarne la indispensabilità e l'urgenza, data la generalità dei consensi ripetutamente manifestatasi ad opera dei nostri ambienti culturali, su tale esigenza.

È invece chiaro che il grosso problema è costituito dall'indicazione di quali insegnanti debbano impartire l'insegnamento della storia della musica; ma di questo parleremo più avanti.

CORSI INTEGRATIVI DI PREPARAZIONE MUSICALE NELLA SCUOLA ELEMENTARE E NELLA MEDIA.

Indicate così le misure indispensabili perché la musica entri di diritto nella scuola, affinché vi dispensi le fondamentali virtù educatrici che pedagogisti e ordinamenti scolastici di tutto il mondo (ad eccezione di quelli italiani) le riconoscono, occorre completare la equazione stabilendo come le altre branche della cultura debbano a loro volta penetrare nelle scuole specialistiche di musica completando quell'osmosi a doppia direzione che sola può risolvere l'importante problema su cui abbiamo fin qui ragionato.

Dunque, il secondo termine del nostro problema è costituito dalla riforma dei Conservatori di musica; ma esso è preceduto dalla definizione del come la musica deve essere studiata a partire dall'ottavo anno di età da parte di coloro che decidono di proseguire poi gli studi musicali.

Non facciamo neppure cenno alla possibilità che lo studio specialistico della musica possa avere inizio al quattordicesimo anno. Tutta la pedagogia del mondo ritiene che la esperienza musicale debba avere inizio nella età impubere; pertanto concluderemo anche noi che l'inizio degli studi musicali possa essere collocato all'ottavo anno di età o, al più tardi, per alcune discipline musicali, all'undicesimo anno.

Qui ci troviamo però a cozzare col principio irrinunciabile stabilito dalla legge, secondo cui fino al tredicesimo anno incluso, i giovani debbono frequentare una scuola elemen-

tare e media uniche, rinviando ogni scelta professionale al quattordicesimo anno.

Affermando molto chiaramente che questo è il solo settore in cui siamo disposti a consentire l'anticipazione di studi specialistici, (dato che a tale anticipazione presiedono ragioni addirittura fisiologiche) noi proponiamo la creazione, almeno in ogni provincia, e tassativamente in ogni capoluogo di scuole elementari del secondo ciclo (classi terza, quarta e quinta) e scuole medie con corso integrativo di preparazione musicale.

Tale tipo di scuola non contrasta per nulla il principio che la scuola elementare e media debba essere unica per tutti, in quanto prevede lo svolgimento della preparazione musicale utilizzando le scelte opzionali consentite dall'integrazione della giornata scolastica ed in quanto conduce al conseguimento della licenza di scuola media e in termini a questa subordinati, all'accesso al Conservatorio, per quegli allievi che oltre all'esame di licenza della scuola media abbiano superato anche l'esame vertente sulle materie musicali opzionali.

La creazione di queste « scuole elementari e medie con corso integrativo di preparazione musicale » comporta l'eliminazione delle scuole medie annesse ai Conservatori, contro la cui sopravvivenza si era pronunciato con molta forza il « Convegno per la riforma degli studi musicali » promosso dal Conservatorio « Cherubini » di Firenze il 31 maggio ed il 1° giugno 1964. Non riapriremo qui il dibattito pro o contro la scuola media annessa al Conservatorio. Osserviamo per lo meno che i Conservatori essendo 14 in tutta Italia non si può pensare seriamente di realizzare con la scuola media ad essi annessa la vasta selezione di base occorrente per avviare agli studi musicali tutti coloro che vi possono rivelare inclinazione e talento.

Poiché noi riteniamo che il numero dei diplomati dei Conservatori debba considerevolmente aumentare, soprattutto per la esigenza di un molto maggior numero di insegnanti, postulata dal tipo di insegnamento musicale in tutte le scuole pubbliche, da noi proposto, il nostro testo si preoccupa di dettare norme per una programmazione dei servizi scolastici musicali che determini le condizioni del maggior sviluppo possibile del numero delle « scuole elementari e medie con corso integrativo di preparazione musicale » e conseguentemente dell'aumento del numero dei Conservatori di musica istituendoli subito nelle regioni che ne sono prive.

RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DEI CONSERVATORI.

Molte questioni e di grande impegno sulla riforma dell'ordinamento dei Conservatori di musica avremmo da esporre. Ci limiteremo alle essenziali.

L'attuale ordinamento dei Conservatori risale al 1930 (regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945). Dal 1930 ad oggi le condizioni della vita musicale italiana sono radicalmente cambiate.

Ci rifacciamo per un corretto giudizio al riguardo, ai lavori ed alle conclusioni del Convegno già da noi citato su « *Musica e cultura* » di Firenze-Fiesole del maggio 1966, riprendendo il concetto già ampiamente svolto dell'esigenza del superamento della separazione tra musica e cultura, anche attraverso la riforma dei Conservatori.

Ma più specificamente ci richiamiamo ai concetti esposti dal professor Riccardo Allorto in tale convegno.

Dal 1930 ad oggi il numero delle rappresentazioni operistiche tradizionali si è più che dimezzato. In pari tempo si è venuto rivelando un gradimento crescente, dopo quasi due secoli di declino, della produzione strumentale.

La presenza di nuovi mezzi di comunicazione (radio, cinema sonoro, disco microsolco, televisione) ha contribuito ad allargare il panorama artistico e delle conoscenze musicali, che ora spaziano dai canti delle civiltà antiche e primitive agli esperimenti delle avanguardie.

Si è venuta manifestando una esigenza crescente di perfezione tecnica e stilistica nelle esecuzioni, acuita dalla facilità dell'ascolto e dei confronti, mentre parallelamente diminuiva il numero di coloro che studiano uno strumento musicale (specie il pianoforte) « *en amateur* » e decadeva l'abitudine di far musica in privato, per gratuito diletto.

Da queste constatazioni della condizione musicale odierna e dalle prospettive di sua modificazione che noi crediamo necessaria, abbiamo ricavato le seguenti proposte di riforma dell'ordinamento dei Conservatori di musica:

1) i Conservatori devono ordinarsi in due parti: una Scuola normale musicale della durata di cinque anni ed una Scuola superiore musicale. Questa scelta comporta con chiarezza la scelta che i Conservatori devono occuparsi degli studenti di musica dal 14° anno di età in avanti;

2) i corsi dei Conservatori devono comprendere obbligatoriamente ed assolutamente

con lo stesso grado di importanza lo studio delle materie musicali e lo studio di altre materie che per ora, impropriamente definiremo culturali e cioè: matematica, fisica ed acustica, lingua e letteratura italiana, letterature straniere, lingua straniera, storia, filosofia ed educazione civica, storia delle arti, scienze naturali e geografia, latino obbligatorio nei corsi di composizione e di organo e composizione organistica e facoltativo negli altri corsi, educazione fisica;

3) in conseguenza di ciò la Scuola normale del Conservatorio deve essere equiparata ad ogni effetto ad ogni altra Scuola secondaria superiore, attribuendo ai suoi diplomati anche il diritto di accedere all'Università;

4) introduzione nei Conservatori di nuovi corsi e di indirizzi differenziati resi indispensabili i primi dalla pratica musicale sviluppatasi ed i secondi dalla urgenza di creare autentici insegnanti di musica che non siano più (come oggi accade) strumentisti dediti anche o solamente all'insegnamento. I nuovi corsi proposti sono perciò i seguenti:

didattica musicale (facoltativa nella scuola normale ed organizzata come autonomo corso nella scuola superiore);

musica corale e direzione di coro;

canto per cantanti di coro;

clavicembalo;

chitarra;

strumenti a percussione;

fonologia;

5) facoltà dei Conservatori di istituzione anche di corsi liberi, corsi serali e se opportuno di carattere divulgativo-popolare per contribuire alla più vasta possibile diffusione della educazione musicale;

6) possibilità di istituzione di corsi di perfezionamento da affidare ad insegnanti di qualifica artistica e didattica particolarmente elevata alla condizione che a tali corsi sia assicurato carattere di continuità e di elevato rendimento, anche se limitato nel tempo;

7) garanzia piena della apertura dei programmi dei Conservatori allo studio ed alla sperimentazione relativi alla musica moderna e contemporanea, senza esclusione, in alcun Conservatorio, di nessuna delle tendenze attuali;

8) istituzione del Consiglio nazionale dei Conservatori come sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, al fine di garantire, nel rispetto dell'autonomia di ciascun Conservatorio e dell'autonomia dei docenti, che i principi orientativi fin qui enu-

merati vengano attuati in ogni Conservatorio italiano.

Ci rendiamo perfettamente conto che questa da noi proposta costituisce una riforma di carattere radicale e che resistenze conservatrici potranno prodursi soprattutto da parte di chi teme che l'introduzione a piene mani di ore di materie di insegnamento non musicale, ma avente la stessa obbligatorietà e lo stesso impegno delle materie musicali, possa andare a scapito della piena dedizione degli studenti al solo perfezionamento tecnico-musicale e da parte di chi teme il sovvertimento dei Conservatori dall'introduzione nelle ordinarie materie di insegnamento, non diciamo delle materie elettroniche, ma anche solo delle tecniche dodecafoniche (che noi giudichiamo tutte e non solo esse, indispensabili alla formazione del musicista di oggi).

Rispondiamo con le parole di Riccardo Allorto: « questo non è più il tempo delle blande innovazioni delle caute rettifiche, dei prudenti riconoscimenti. Se vogliamo davvero che i nostri Conservatori rispondano a quella funzione di centri della cultura che la società italiana esige, occorre avere il coraggio di affrontare il problema della scuola musicale nella sua globalità, sottoponendo a rettificata tutto l'ordinamento attuale.

Una tale operazione presuppone però l'esistenza e la cooperazione di insegnanti che non gabellino (anche in buona fede) il conformismo, la paura del nuovo e la ignavia mentale per intoccabili regole e norme della

nostra " gloriosa tradizione " e di direttori di largo e quasi spregiudicato attivismo ».

Per queste ragioni oltretutto noi proponiamo che i Direttori ed i Consigli di direzione dei Conservatori siano eletti democraticamente da tutti gli insegnanti.

ISTITUZIONE DI CORSI DI LAUREA DI MUSICOLOGIA.

L'ultimo suggerimento formulato dalla nostra proposta di legge è relativo alla istituzione di corsi di laurea di musicologia presso le facoltà di lettere.

Si tratta di una esigenza profondamente sentita per la necessità che gli studi musicali siano associati alla ricerca scientifica, obiettivo che può essere raggiunto solo in un ambito universitario.

L'istituzione di tali corsi di laurea consentirà la formazione degli insegnanti necessari all'insegnamento della storia della musica nelle scuole secondarie superiori e negli stessi Conservatori.

Siamo persuasi di avere sottoposto alla Camera non una proposta di carattere settoriale, ma un suggerimento legislativo fondato su una linea culturale che corrisponde ad un bisogno generale di progresso della nostra società.

Confidiamo per questo motivo nell'appoggio dei colleghi perché la nostra proposta divenga rapidamente legge operante del nostro Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

GENERALITA

ART. 1.

L'insegnamento della musica costituisce un elemento fondamentale della formazione del cittadino nella scuola italiana.

Tale insegnamento è sottoposto a scrutinio ed esame secondo le norme vigenti.

TITOLO I.

L'INSEGNAMENTO DELLA MUSICA NELLA SCUOLA
PER L'INFANZIA, NELLA SCUOLA ELEMENTARE
E NELLA SCUOLA MEDIA.

ART. 2.

L'insegnamento della musica è obbligatorio nelle scuole per l'infanzia.

Il capoverso riguardante il «canto corale» nei programmi didattici delle scuole per l'infanzia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1958, n. 584, è sostituito con il seguente:

« Nella scuola per l'infanzia l'educazione musicale è impartita mediante:

- 1) esercitazioni di canto singolo e collettivo;
- 2) attività tendenti a formare l'orecchio musicale e il senso ritmico;
- 3) stimolo alla creatività individuale utilizzando il gioco e le varie capacità espressive del fanciullo;
- 4) esercitazioni che attraverso il gioco aiutino ad individuare gli elementi musicali e fonici nella loro rappresentazione per immagini ».

ART. 3.

L'insegnamento della musica è obbligatorio nella scuola elementare.

Il capoverso riguardante il «canto corale» nei programmi per la prima e seconda classe ed il paragrafo riguardante il «canto» nei programmi per le classi terza, quarta e quinta, inclusi nei programmi didattici per la scuola elementare, allegati all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503, sono sostituiti con i seguenti:

« Nel primo ciclo della scuola elementare l'educazione musicale è impartita mediante:

- 1) esercitazioni di canto singolo e collettivo;
- 2) attività tendenti a formare l'orecchio musicale e il senso ritmico;

3) stimolo alla creatività individuale utilizzando il gioco e le varie capacità espressive del fanciullo;

4) esercitazioni che attraverso il gioco aiutino ad individuare gli elementi musicali e fonici nella loro rappresentazione per immagini, con graduale introduzione alla lettura ritmica cantata.

Nel secondo ciclo della scuola elementare l'educazione musicale è impartita mediante:

1) esercitazioni di ritmica e di canto corale anche a più voci;

2) stimolo alla creatività estemporanea e pratica di uno strumento musicale;

3) audizioni che inizino a mettere l'allunno a contatto con la realtà musicale circostante.

Tali scopi vengono perseguiti anche con la lettura musicale ritmica e cantata ».

Nella scuola elementare l'insegnamento della musica è impartito — nelle ore integrative della giornata scolastica — anche la insegnanti specializzati muniti di diploma di scuola normale musicale, purché accompagnato dalla licenza di didattica musicale normale conseguiti presso un Conservatorio di musica.

Pur restando l'insegnamento della musica compito principale dell'insegnante di classe l'attività didattica dell'insegnante specializzato è particolarmente dedicata alla ritmica, al canto corale ed alla pratica dello strumento musicale.

L'attività didattica dell'insegnante di classe e dell'insegnante specialista sono coordinate.

ART. 4.

L'insegnamento della musica nella scuola media è obbligatorio.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla scuola media è sostituito con i seguenti:

« L'educazione musicale è obbligatoria in tutti i tre anni e si propone l'avvicinamento critico dell'allunno alla molteplice realtà musicale attuale, con audizioni commentate delle musiche dei vari periodi fino ai nostri giorni, con l'insegnamento della teoria musicale, con la lettura musicale ritmica e cantata e col canto corale, anche polifonico.

L'educazione musicale è impartita da insegnanti muniti di diploma di didattica musicale superiore, conseguito presso un Conservatorio di musica, nella misura di due ore settimanali nei primi due anni e di un'ora nel terzo ».

Nell'attuazione dell'articolo 3 della citata legge sulla scuola media il numero delle ore di insegnamento musicale è completato da due ore settimanali per anno di corso, da distribuirsi nella giornata scolastica integrata.

In tale caso il programma di cui al primo comma è integrato da esercitazioni strumentali.

Nelle località in cui non esiste la scuola integrata e fino a che non sarà istituita, gli alunni che vogliono praticare l'esercizio di uno strumento musicale, hanno diritto di chiedere esercitazioni strumentali pomeridiane.

TITOLO II

L'INSEGNAMENTO DELLA MUSICA NELLA PREPARAZIONE DEGLI INSEGNANTI E NELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI. COLLEGAMENTO FRA LA SCUOLA E LE ATTIVITÀ MUSICALI LOCALI.

ART. 5.

I programmi dei corsi per la preparazione degli insegnanti della scuola per l'infanzia e della scuola elementare, devono contenere fra le discipline fondamentali la teoria musicale, la didattica musicale, la ritmica, il canto corale, l'educazione della voce, elementi di etnomusicologia, pratica di uno strumento musicale e storia della musica. In attesa della riforma della scuola secondaria superiore, in questo senso vanno riformati i programmi delle scuole magistrali e degli istituti magistrali.

Gli insegnamenti musicali di cui al primo comma del presente articolo sono impartiti da insegnanti muniti di diploma di didattica musicale superiore, conseguito presso un Conservatorio di musica, nella misura di 3 ore settimanali nel primo anno di corso e 2 ore settimanali negli anni di corso seguenti.

ART. 6.

Negli istituti secondari superiori, ove sia previsto l'insegnamento della storia delle arti, esso comprende obbligatoriamente la storia della musica.

L'insegnamento della storia della musica deve essere collegato con le esperienze musicali attive fatte dagli alunni negli anni scola-

stici precedenti, deve consistere anche in audizioni ed esercitazioni pratiche facoltative e deve comprendere lo svolgimento storico della cultura e dell'esperienza musicale fino ai giorni nostri. Tale insegnamento è impartito da laureati di cui all'articolo 35 della presente legge.

ART. 7.

I Provveditori agli studi, d'intesa con i Direttori didattici delle scuole elementari e con i Presidi delle scuole medie e secondarie superiori, sono tenuti a stabilire un collegamento tra la popolazione scolastica, di ciascuna provincia e l'attività musicale locale.

A tale scopo essi prenderanno contatto con gli enti lirici e le istituzioni concertistiche, perché ogni studente abbia la possibilità di assistere ad almeno un concerto sinfonico o vocale o spettacolo d'opera, in ciascun anno scolastico.

TITOLO III

SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE CON CORSO INTEGRATIVO DI PREPARAZIONE MUSICALE.

ART. 8.

In considerazione della necessità che lo inizio degli studi specificamente musicali avvenga all'ottavo anno di età e comunque non sia protratto oltre l'undicesimo anno di età, almeno in ogni capoluogo di provincia, sono predisposte presso non meno di una scuola del secondo ciclo elementare e non meno di una scuola media ordinaria, le attrezzature cnesarie al fine di svolgere, oltre al programma ordinario di educazione musicale di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, anche una specifica preparazione musicale, nell'ambito delle ore integrative della giornata scolastica, previste dalle norme vigenti per la scuola elementare e dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla scuola media.

Tale preparazione si articolerà in 10 ore settimanali di insegnamento e di studio individuale musicale, utilizzando le possibilità offerte dalle scelte opzionali che saranno consentite dall'integrazione della giornata scolastica.

I necessari mezzi di trasporto saranno predisposti dai Provveditori agli studi per raggruppare tutti gli allievi, che ne faranno ri-

chiesta, nelle scuole elementari e medie con corso integrativo di preparazione musicale previste dal presente articolo.

Le scuole medie con corso integrativo di preparazione musicale di cui al presente articolo, assorbono, a datare dall'entrata in vigore della presente legge le scuole medie annesse ai Conservatori e ai Licei musicali pareggiati.

ART. 9.

Nelle scuole elementari e medie con corso integrativo di preparazione musicale, di cui al precedente articolo, gli insegnamenti indicati negli articoli 3 e 4 della presente legge sono svolti in senso preparatorio alla scelta dello studio professionale della musica nei Conservatori di musica.

Nei corsi integrativi di preparazione musicale, presso il secondo ciclo della scuola elementare, possono essere impartiti i seguenti insegnamenti:

- chitarra,
- pianoforte,
- violino,
- violoncello.

Nei corsi integrativi di preparazione musicale presso la scuola media, possono essere impartiti i seguenti insegnamenti:

- arpa,
- chitarra,
- clarinetto,
- corno,
- fagotto,
- flauto,
- oboe,
- pianoforte,
- tromba,
- violino,
- violoncello.

Sono istituite cattedre per gli insegnamenti musicali nelle scuole elementari e medie di cui al presente articolo e al precedente articolo 8.

Il coordinamento delle attività di insegnamento musicale in dette scuole è attuato rispettivamente da un Vice Direttore o da un Vice Preside nominato fra gli insegnanti di materie musicali.

Le discipline musicali sono oggetto di esame specifico il cui superamento, unitamente alla licenza media, dà diritto all'iscrizione ai Conservatori di Musica.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA.

ART. 10.

I Conservatori di musica promuovono la cultura musicale e la preparazione tecnico-professionale allo scopo di avviare i giovani all'esercizio dell'attività artistica e all'insegnamento.

L'istruzione musicale, retta da principi di autonomia culturale e didattica, viene impartita, nei suoi aspetti tecnici ed estetici, in connessione con lo sviluppo storico della musica, fino a comprendere la produzione moderna e contemporanea. Si ispira altresì all'esigenza di realizzare la partecipazione creativa degli studenti alla vita musicale contemporanea quale è postulata dai più avanzati indirizzi compositivi, dalle molteplici caratteristiche, anche sociali, dell'attività musicale e dal crescente impiego dei mezzi moderni di riproduzione e di diffusione.

ART. 14.

I Conservatori di musica hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, nei limiti previsti dalle leggi.

Il Consiglio di direzione è composto di 5 membri ed è eletto ogni anno da tutti gli insegnanti del Conservatorio. Il Consiglio elegge nel suo seno il direttore del Conservatorio, fra gli insegnanti che abbiano almeno sette anni di anzianità di insegnamento di ruolo in Conservatorio.

Il Direttoredura in carica quattro anni.

ART. 12.

I Conservatori di musica comprendono obbligatoriamente almeno i seguenti corsi, con le materie di insegnamento e gli orari di cui alle accluse tabelle:

- 1) arpa,
- 2) canto,
- 3) canto per cantanti di coro,
- 4) clarinetto e saxofono,
- 5) composizione (corso normale),
- 6) contrabbasso,
- 7) corno,
- 8) didattica musicale (normale e superiore),
- 9) fagotto,
- 10) flauto,
- 11) oboe e corno inglese,

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- 12) organo e composizione organistica,
- 13) pianoforte,
- 14) tromba,
- 15) violino,
- 16) violoncello.

I Conservatori di musica possono anche comprendere i seguenti corsi, con le materie di insegnamento e di orari di cui alle accluse tabelle:

- 1) chitarra,
- 2) clavicembalo,
- 3) composizione (corso superiore),
- 4) composizione e direzione di banda,
- 5) direzione d'orchestra,
- 6) fonologia,
- 7) musica corale e direzione di coro,
- 8) strumenti a percussione,
- 9) trombone e basso tuba,
- 10) viola.

Le cattedre di violino e viola; di tromba e trombone; di canto e canto per cantanti di coro; di composizione inferiore e superiore, possono essere unificate.

L'insegnamento di didattica musicale normale è istituito a partire dal terzo anno e fino al quinto anno. L'insegnamento di didattica musicale superiore è istituito nei corsi sesto, settimo e ottavo.

La frequenza ai corsi di didattica musicale normale è facoltativa.

In ciascun corso, oltre alla materia principale ed alle materie specifiche indicate nelle tabelle annesse, sono obbligatorie le seguenti materie:

- Teoria musicale,
- Storia della musica,
- Strumento complementare,
- Musica d'insieme,
- Esercitazioni corali,
- Matematica, fisica e acustica,
- Lingua e letteratura italiana,
- Letterature straniere,
- Lingua straniera,
- Storia, filosofia ed educazione civica,
- Storia dell'arte,
- Scienze naturali e geografia,
- Latino (obbligatorio nei corsi di organo e composizione, facoltativo negli altri corsi),
- Educazione fisica.

ART. 13.

I primi cinque anni di corso del Conservatorio costituiscono la *Scuola normale musicale*, che è a tutti gli effetti equiparata ad ogni scuola secondaria superiore. Al termine

della scuola normale musicale è istituito un esame di compimento, per il conseguimento del diploma di Scuola normale musicale, il quale:

1) abilita alla professione musicale per i Corsi limitati ai cinque anni della Scuola normale musicale, i quali sono: chitarra, clarinetto e saxofono, contrabbasso, corno, fagotto, flauto, oboe e corno inglese, strumenti a percussione, tromba, trombone e basso tuba;

2) costituisce titolo necessario per il proseguimento degli studi nei corsi previsti presso la Scuola superiore musicale (arpa, clavicembalo, composizione, organo e composizione organistica, pianoforte, viola, violino, violoncello) o che iniziano con la Scuola superiore musicale (composizione e direzione di banda, didattica musicale superiore, direzione d'orchestra, fonologia, musica corale e direzione di coro).

3) costituisce titolo di abilitazione all'insegnamento della musica nelle Scuole elementari, se conseguito insieme alla licenza di Didattica musicale normale;

4) attribuisce il diritto di accesso alla Università.

ART. 14.

I corsi del Conservatorio successivi al quinto costituiscono la *Scuola superiore musicale*.

Al termine della Scuola superiore musicale relativa ai corsi di arpa, clavicembalo, composizione, composizione e direzione di banda, didattica musicale (corso superiore), direzione d'orchestra, fonologia, musica corale e direzione di coro, organo e composizione organistica, pianoforte, viola, violino, violoncello, è istituito un esame di compimento per il conseguimento del diploma di Scuola superiore musicale, abilitante alla professione musicale.

Il diploma di Didattica musicale superiore costituisce titolo di abilitazione all'insegnamento della musica nella scuola media e nei corsi di preparazione degli insegnanti delle scuole per l'infanzia e delle scuole elementari.

L'esame di compimento del corso di composizione (corso superiore) è costituito dalla valutazione data, da apposita commissione, di due o tre lavori elaborati dal candidato negli ultimi due anni di corso, oltreché di una interrogazione orale.

Tali lavori debbono essere obbligatoriamente uno strumentale ed uno con voci e facoltativamente uno con mezzi elettronici o con altri mezzi.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 15.

In conseguenza della opportunità di ammissione degli allievi ad una età più avanzata allo studio del canto, l'insegnamento di tale disciplina viene ordinato in un corso di 6 anni di durata, senza differenziazione in scuola normale e Scuola superiore, con un programma ridotto di insegnamento delle materie di cultura generale come da specifica tabella annessa n. 2.

Agli allievi di canto è data peraltro facoltà di frequentare nella « Scuola normale musicale » il corso completo delle materie di cultura generale, per il conseguimento del diploma relativo. Tale diploma non potrà comunque essere conseguito prima che sia stato compiuto con promozione il sesto anno del corso di canto.

Gli allievi del corso di canto che optino per la frequenza della « Scuola normale musicale », possono seguire anche l'insegnamento facoltativo di Didattica musicale normale e conseguire la relativa licenza.

Il Corso di canto per cantanti di coro ha una durata di tre anni ed un programma ridotto di insegnamento delle materie di cultura generale come dalla annessa tabella n. 3.

Il diploma conseguito al termine di tale corso è titolo preferenziale agli effetti dei concorsi per artisti del coro, indetti da enti musicali autonomi, da enti radiofonici e televisivi e da complessi concertistici comunque sovvenzionati dallo Stato.

Le direzioni dei Conservatori prenderanno in particolare considerazione per questo corso, la possibilità della sua effettuazione nelle ore serali, almeno per le materie musicali. Lo svolgimento di un corso serale sarà comunque concesso quando lo chieda un sufficiente numero di allievi, i quali dovranno indicare la loro preferenza per il corso diurno o serale nella domanda di iscrizione.

ART. 16.

Tutti i corsi e gli insegnamenti del Conservatorio possono avere uno svolgimento anche serale quando lo deliberi il Consiglio di Direzione.

Possono essere istituiti altri corsi, oltre quelli indicati dall'articolo 12 o nuove materie di insegnamento nell'ambito di ciascun corso, con particolare riferimento a tradizioni locali o a specifiche esigenze che si manifestino nella vita musicale contemporanea.

Tali corsi o insegnamenti, a seconda della natura e della entità delle necessità da soddisfare, potranno avere carattere di stabilità,

con durata e finalità esattamente stabilite e con la relativa creazione di cattedre di organico. Essi potranno anche essere di carattere straordinario o temporaneo.

Possono inoltre essere istituiti Corsi musicali liberi, se opportuno anche serali, di carattere preparatorio o aventi carattere divulgativo-popolare, al fine di soddisfare particolari esigenze locali o di assicurare ad altre istituzioni musicali (cori, bande, sodalizi musicali di riconosciute finalità educative) l'apporto di una disciplina scolastica, sia pure di carattere elementare.

ART. 17.

Ricorrendo condizioni favorevoli, per l'esistenza dei necessari mezzi tecnici-organizzativi e per quanto concerne la frequenza, possono essere istituiti, nei Conservatori, Corsi di perfezionamento straordinari, periodici o permanenti da affidare ad insegnanti di particolare qualifica nel campo esecutivo interpretativo e nel campo didattico.

Tali Corsi promossi e realizzati secondo criteri di libertà didattica e artistica dell'insegnante possono riguardare tutti gli insegnamenti indicati all'articolo 12 ed anche la musica da camera.

La frequenza continuativa a detti Corsi darà diritto ad attestati.

ART. 18.

L'istituzione dei nuovi corsi di studio, delle nuove materie di insegnamento, dei corsi serali, dei corsi liberi e dei corsi di perfezionamento, di cui agli articoli 15, 16 e 17 della presente legge è richiesta, con adeguata motivazione, dal Consiglio di direzione del Conservatorio, e viene attuata con decreto ministeriale, su conforme parere del Consiglio nazionale dei Conservatori.

ART. 19.

Gli esami di compimento della Scuola normale musicale e della Scuola superiore musicale, per il conseguimento dei relativi diplomi, vertono sulle materie di insegnamento che si concludono nell'ultimo anno di ciascuna di tali scuole e sull'intero programma svolto in tutta la loro durata.

Per tutte le altre materie di insegnamento che si concludono prima dell'ultimo anno della Scuola normale musicale o della Scuola superiore musicale, gli esami vengono soste-

nuti al compimento di ogni singolo insegnamento.

Per gli insegnamenti di esercitazioni corali, esercitazioni orchestrali, musica da camera, quartetto, musica d'insieme per fiati, musica d'insieme per voci, gli insegnanti rilasciano un giudizio di idoneità, in mancanza del quale l'allievo non è ammesso agli esami di diploma.

Per gli eventuali corsi liberi possono essere istituiti esami di assolvimento, sulla base di programmi elaborati dal Consiglio di direzione di ciascun Conservatorio, per il rilascio di attestati di frequenza.

Agli esami di diploma o di compimento di singole materie sono ammessi anche i candidati esterni.

ART. 20.

Al Conservatorio di musica si è ammessi di diritto con la licenza di scuola media con corso integrativo di preparazione musicale.

L'ammissione al Conservatorio può essere stabilita, su richiesta dell'interessato, e in base ad un parere motivato di un'apposita commissione, la quale può riservarsi anche prove di accertamento, o su iniziativa motivata degli organi direttivi dell'istituto, per un corso musicale diverso da quello seguito nelle scuole elementari e medie con corso integrativo di preparazione musicale.

Tale eventualità riguarda in particolare i casi degli strumenti affini (violino e viola, pianoforte e organo, tromba e trombone, ecc.) e i corsi che iniziano nel Conservatorio.

Coloro che abbiano conseguito la licenza in una scuola media ordinaria possono essere ammessi al Conservatorio superando un esame integrativo nelle materie musicali previste per la scuola media con corso integrativo di preparazione musicale.

L'ammissione ad un anno di corso diverso dal primo è subordinata ad un esame su tutte le materie svolte fino a tutto l'anno precedente. La commissione esaminatrice ha facoltà di stabilire, con parere motivato, l'ammissione ad un anno di corso diverso da quello richiesto dal candidato.

ART. 21.

Al Conservatorio si è ammessi in prova. Al termine del primo anno di frequenza, l'allievo sostiene un « esame di conferma ».

Sostenuto detto esame, l'allievo può:

1) essere confermato nel Corso prescelto, per il passaggio al secondo anno o per una permanenza allo stesso primo anno, ovvero

anche, ricorrendo particolari condizioni di preparazione e maturità, per il passaggio ad un anno successivo al secondo;

2) essere indirizzato ad altro Corso, per accettate inattitudini specifiche, sempreché ricorrano condizioni favorevoli di preparazione musicale generale: in questo caso l'allievo sosterrà alla fine del successivo anno scolastico un nuovo esame di conferma per il nuovo corso;

3) essere giudicato inidoneo alla continuazione degli studi musicali.

ART. 22.

Nell'ambito delle disposizioni del Programma regionale dei servizi scolastici, possono essere istituite, in centri diversi da quelli in cui ha sede un Conservatorio di musica, Sezioni staccate dei Conservatori, o riconosciute come tali scuole musicali che siano giudicate idonee, in base ad un parere motivato del Consiglio nazionale dei Conservatori.

Le Sezioni staccate costituiscono parte integrante del Conservatorio.

L'istituzione o il riconoscimento di Sezioni staccate è subordinato alla esistenza o istituzione dei corsi d'insegnamento previsti dall'articolo 12.

Le Sezioni staccate sono poste sotto il diretto controllo del Conservatorio competente, sia per la parte didattica, sia per la parte organizzativa, amministrativa e disciplinare.

Il Consiglio di direzione del Conservatorio nomina tra gli insegnanti della Sezione staccata un Vicedirettore, che ha il compito di coordinare l'attività didattica e di sorvegliare sul buon andamento della scuola, rispondendone direttamente al Direttore del Conservatorio.

Gli esami di diploma, di passaggio, di compimento di singoli insegnamenti possono essere sostenuti nella sede della Sezione staccata, di fronte a Commissioni nominate dal Direttore del Conservatorio.

ART. 23.

Non esistono limiti di età per l'ammissione al Conservatorio di musica.

Nel caso di limitata disponibilità di posti in qualche corso, esaurite le ammissioni di diritto per coloro che provengono dalla scuola media con corso integrativo di preparazione musicale, gli altri richiedenti saranno ammessi tenendo conto dei risultati degli esami di ammissione.

Domande di ammissione da parte di candidati di età adulta potranno essere esaminate per un parere di merito dagli organi direttivi del Conservatorio, in relazione alla proficuità prevedibile degli studi richiesti.

Per l'iscrizione al Corso di canto l'età minima è di 16 anni, l'età massima di 25 anni per le donne, di 27 anni per gli uomini. In deroga a tali limiti di età si pronuncia, con parere motivato, il Consiglio di direzione.

Gli stessi limiti di età sono applicati per il Corso di canto per cantanti di coro.

Per coloro che facciano già parte di complessi corali di enti musicali autonomi, di enti radiofonici o televisivi e di complessi concertistici comunque finanziati dallo Stato, non esistono limiti di età per l'ammissione al corso di canto per cantanti in corso e la frequenza può essere limitata, a richiesta, alle sole materie musicali.

La durata dei singoli corsi può, in caso particolare, essere modificata.

Il Consiglio di direzione, su proposta motivata e specifica, concernente un singolo allievo, formulata da uno o più insegnanti di un corso, ha facoltà di modificare, per l'allievo in questione, la durata del corso stesso, sentito il parere di tutti gli insegnanti che vi hanno competenza diretta.

Tali variazioni riguardano unicamente le materie musicali, mentre la durata delle altre rimane invariata.

Nel caso di un allungamento della durata di una o più materie musicali durante la scuola normale, l'esame di compimento sarà comunque sostenuto alla fine del quinto anno, ma il diploma verrà conseguito solo al compimento anche delle materie musicali per le quali siano state stabilite variazioni di durata.

ART. 24.

Compatibilmente con la disponibilità di posti nelle singole materie musicali e con le esigenze di carattere organizzativo, può essere ammesso come « uditore » a qualsiasi materia musicale, sulla base di un'insindacabile giudizio di idoneità tecnica e culturale chiunque ne faccia domanda.

ART. 25.

I programmi di esame vengono stabiliti con decreto del Ministero della pubblica istruzione, conforme al parere espresso dal Consiglio nazionale dei Conservatori, ispirato per le materie musicali, agli orientamenti indicati dal-

l'articolo 10 della presente legge ed analogamente per le altre materie ai corrispondenti programmi delle altre scuole secondarie superiori.

I programmi di esame di cui al precedente comma sono revisionati periodicamente almeno una volta ogni 10 anni, oppure quando lo richieda la maggioranza dei membri del Consiglio nazionale dei Conservatori.

ART. 26.

I programmi dei corsi di perfezionamento, di cui all'articolo 17, vengono stabiliti, in relazione ad ogni singola iniziativa, con facoltà del docente di determinarne gli indirizzi, secondo le personali attitudini degli allievi.

Per ogni allievo il docente propone, entro un limite ragionevole di tempo, un piano di studi, che è approvato dal Consiglio di direzione del Conservatorio.

ART. 27.

Sotto la guida del direttore del Conservatorio o di un componente del Consiglio di direzione delegato allo scopo dal direttore, i docenti di ciascun corso di studi curano il coordinamento dei diversi insegnamenti, attraverso periodici scambi di giudizi sulle attitudini, sul profitto, sulla maturazione artistica di ogni allievo, concordando eventuali adattamenti dei programmi di studio, che la personalità dei singoli allievi possa richiedere.

ART. 28.

Per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di effettuare gli studi musicali di Conservatorio, l'assegno di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, è esteso agli studenti di Conservatorio che consegnano una votazione media di almeno sette decimi.

I diplomati con votazione non inferiore a otto decimi possono essere autorizzati a compiere un anno di tirocinio, con funzioni di coadiutori nell'insegnamento sotto la sorveglianza dell'insegnante, con retribuzione pari alla metà dello stipendio minimo degli insegnanti e sono tenuti a prestare la loro attività nelle esercitazioni orchestrali, nella musica di insieme e nei saggi, anche corali.

ART. 29.

Possono essere istituiti posti di assistente nei Corsi normali, con particolare riguardo

alle necessità derivanti dall'esistenza di Sezioni staccate del Conservatorio.

Le proposte relative all'istituzione di posti di assistente sono presentate al Ministero da ogni singolo Conservatorio, con parere motivato e con esatta specificazione delle mansioni didattiche.

ART. 30.

Il numero massimo di allievi per ciascuna materia a lezione individuale è di 10, fuorché per le materie di pianoforte complementare, violino complementare, canto gregoriano, arte scenica, per le quali il numero massimo è di 15.

Per la teoria della musica il numero massimo è di 15 allievi, mentre per tutte le altre materie a lezione collettiva il numero massimo degli allievi è di 25.

Per le esercitazioni orchestrali e le esercitazioni corali non è previsto alcun limite massimo di allievi.

ART. 31.

È istituito il Consiglio nazionale dei Conservatori come Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Esso è composto di 9 insegnanti, eletti a suffragio diretto, da tutto il corpo insegnante dei Conservatori italiani. Possono essere eletti gli insegnanti che abbiano almeno sette anni di attività di insegnamento di ruolo in Conservatorio.

TITOLO V

PROGRAMMA DI SVILUPPO
DEI SERVIZI SCOLASTICI MUSICALI

ART. 32.

Il programma quinquennale di sviluppo dei servizi scolastici musicali è approvato dal Parlamento su proposta del Ministro per la pubblica istruzione elaborata conformemente al parere del Consiglio nazionale dei Conservatori.

ART. 33.

Il programma di cui all'articolo precedente dovrà comprendere le disposizioni necessarie per la istruzione, entro il 1970, di un congruo numero di scuole elementari e di scuole medie, con corsi integrativi di preparazione musicale, in ogni provincia, assicurando che ne vengano istituite non meno di due in ogni

ART. 34.

Scopo del programma di cui all'articolo 32 della presente legge è l'aumento del numero dei Conservatori, in relazione alle necessità scolastiche, procedendo in primo luogo alla istituzione di almeno uno di essi nelle regioni che ne sono prive. A tal fine il programma potrà prevedere, d'intesa coi comuni interessati, la trasformazione in Conservatori degli istituti musicali parificati, che abbiano o possano acquisire le caratteristiche necessarie.

TITOLO VI

ISTITUZIONE DEI CORSI DI LAUREA
DI MUSICOLOGIA

ART. 35.

Sono istituiti corsi di laurea di musicologia nelle facoltà di lettere.

Nell'Università italiana sono istituiti Dipartimenti di musicologia per l'insegnamento, per la ricerca scientifica e per lo svolgimento di studi che, indicativamente, riguarderanno i seguenti oggetti:

- fisica acustica e fonologia;
- analisi delle forme musicali;
- strumentazione;
- paleografia musicale;
- pedagogia musicale;
- etnomusicologia;
- estetica e storiografia musicale.

I piani di studio saranno formulati negli Statuti dell'Università, su proposta dei Consigli di facoltà, sentito il Consiglio nazionale universitario.

TABELLA N. 1.

CORSO DI ARPA

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Anni scuola normale musicale					Anni scuola superiore musicale	
	I	II	III	IV	V	VI	VII
Strumento	3	3	3	3	3	3	3
Teoria della musica	3	3	2	—	—	—	—
Storia della musica	—	—	2	2	2	1	—
Pianoforte complementare	1	1	1	1	(1)	—	—
Musica d'insieme	—	—	—	—	2	2	2
Esercitazioni corali	2	2	1	1	1	1	1
Esercitazioni orchestrali	—	—	—	4	4	4	4
Didattica musicale (facoltativa)	—	—	3	3	3	—	—
Lingua e letteratura italiana	3	2	2	2	2	1	—
Lingua straniera	2	2	1	1	—	—	—
Letterature straniere	—	1	1	1	1	1	—
Storia, filosofia, educazione ci- vica	2	2	1	1	1	1	—
Scienze naturali e geografia	1	1	1	1	—	—	—
Storia dell'arte	—	1	1	1	1	1	—
Matematica, fisica, acustica	2	2	1	1	1	1	—
Latino (facoltativo)	—	—	2	2	2	—	—
Educazione fisica	1	1	1	1	1	—	—
Ore totali (senza materie facoltative)	20	21	18	20	19	16	10

La formazione tecnica dell'allievo sarà ottenuta con lo studio delle scuole e delle didattiche passate e recenti, per consentirgli l'apprendimento delle tecniche e delle esperienze musicali moderne e contemporanee così da prepararlo all'inserimento nella vita musicale attuale.

In modo interdipendente con l'apprendimento tecnico, l'insegnamento curerà la formazione artistica e interpretativa, attraverso lo studio specifico degli autori più rappresentativi di ogni epoca, fino alla contemporanea.

Gli allievi che frequentano il corso facoltativo di didattica musicale normale, protraggono lo studio del pianoforte complementare fino al V anno.

L'insegnamento della teoria della musica è destinato ad assicurare una specifica preparazione nella teoria, nella ritmica e nella educazione dell'orecchio a mezzo di esercizi ritmici e vocali diretti.

Tale insegnamento tenderà altresì a far apprendere gli elementi fondamentali delle tecniche compositive (armonia, contrappunto, forme musicali, cenni di organologia).

TABELLA N. 2.

CORSO DI CANTO

Ore settimanali di lezione per ciascun corso.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	I	II	III	IV	V	VI
Canto	3	3	3	3	3	3
Teoria della musica	3	3	2	—	—	—
Storia della musica	—	—	2	2	2	—
Pianoforte complementare	1	1	1	1	1	1
Arte scenica	—	—	—	2	2	2
Letteratura drammatica	—	—	—	1	1	—
Musica d'insieme per voci	—	—	—	2	2	2
Esercitazioni corali	2	2	1	1	1	1
Lingua e letteratura italiana	2	2	2	2	—	—
Lingua straniera	2	2	1	1	—	—
Storia dell'arte	1	1	1	1	—	—
Storia, filosofia, educazione civica	1	1	1	1	—	—
Acustica, scienze naturali, geografia	1	1	1	1	—	—
Educazione fisica	1	1	1	1	1	—
Ore settimanali totali	17	17	17	19	13	9

La formazione tecnica dell'allievo sarà ottenuta con lo studio delle scuole e delle didattiche passate e recenti, per consentirgli l'apprendimento delle tecniche e delle esperienze musicali moderne e contemporanee, così da prepararlo all'inserimento nella vita musicale attuale.

In modo interdipendente con l'apprendimento tecnico, l'insegnamento curerà la formazione artistica e interpretativa, attraverso lo studio specifico degli autori più rappresentativi di ogni epoca, fino alla contemporanea e della letteratura vocale dei diversi generi, fino agli attuali.

L'insegnamento della teoria della musica è destinato ad assicurare una specifica preparazione nella teoria, nella ritmica e nella educazione dell'orecchio a mezzo di esercizi ritmici e vocali diretti.

Tale insegnamento tenderà altresì a far apprendere gli elementi fondamentali delle tecniche compositive (armonia, contrappunto, forme musicali, cenni di organologia).

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 3.

CORSO DI CANTO PER CANTANTI DI CORO
Ore settimanali di lezione per ciascun anno di corso.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	I	II	III
Canto	2	2	2
Teoria della musica	3	3	2
Storia della musica	2	1	1
Pianoforte complementare	2	2	1
Arte scenica	1	1	1
Musica d'insieme per voci	3	3	3
Esercitazioni corali	2	2	2
Lingua e letteratura italiana	2	2	2
Lingua straniera	2	1	1
Storia dell'arte	1	1	1
Storia e geografia	1	1	1
Esercitazioni di canto gregoriano (facoltative) . . .	1	1	1
Esercitazioni di coro parlato e altre tecniche vocali (facoltative)	1	1	1
Educazione fisica	1	1	1
Ore settimanali totali (senza le materie facoltative)	22	20	18

Il corso di canto per cantanti di coro si basa sull'insegnamento della tecnica vocale cantata e parlata nella misura necessaria perché l'allievo possa superare le difficoltà della musica per coro del passato e del presente. L'insegnamento è connesso con la pratica corale diretta e con un approfondimento della teoria musicale e del solfeggio cantato tale da mettere l'allievo in condizione di cantare agevolmente la musica a prima vista.

L'insegnamento della teoria della musica è destinato ad assicurare una specifica preparazione nella teoria, nella ritmica e nella educazione dell'orecchio a mezzo di esercizi ritmici e vocali diretti.

Tale insegnamento tenderà altresì a far apprendere gli elementi fondamentali delle tecniche compositive (armonia, contrappunto, forme musicali, cenni di organologia).

TABELLA N. 4.

CORSO DI CHITARRA
Ore settimanali di lezione per ciascun corso.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Anni corso nella scuola normale musicale				
	I	II	III	IV	V
Strumento	3	3	3	3	3
Teoria della musica	3	3	2	—	—
Storia della musica	—	—	2	2	2
Pianoforte complementare	1	1	1	1	(1)
Musica d'insieme	—	—	2	2	2
Esercitazioni corali	2	2	1	1	1
Esercitazioni orchestrali	—	—	2	2	2
Didattica musicale (facoltativa)	—	—	3	3	3
Lingua e letteratura italiana	3	2	2	2	2
Lingua straniera	2	2	1	1	—
Letterature straniere	—	1	1	1	1
Storia, filosofia, educazione civica	2	2	1	1	1
Scienze naturali e geografia	1	1	1	1	—
Storia dell'arte	—	1	1	1	1
Matematica, fisica, acustica	2	2	1	1	1
Latino (facoltativo)	—	—	2	2	2
Educazione fisica	1	1	1	1	1
Ore settimanali totali (senza materie facoltative)	20	21	22	20	17

La formazione tecnica dell'allievo sarà ottenuta con lo studio delle scuole e delle didattiche passate e recenti, per consentirgli l'apprendimento delle tecniche e delle esperienze musicali moderne e contemporanee così da prepararlo all'inserimento nella vita musicale attuale.

In modo interdipendente con l'apprendimento tecnico, l'insegnamento curerà la formazione artistica e interpretativa, attraverso lo studio specifico degli autori più rappresentativi di ogni epoca, fino alla contemporanea.

Gli allievi che frequentano il corso facoltativo di didattica musicale normale, protraggono lo studio del pianoforte complementare fino al V anno.

L'insegnamento della teoria della musica è destinato ad assicurare una specifica preparazione nella teoria, nella ritmica e nella educazione dell'orecchio a mezzo di esercizi ritmici e vocali diretti.

Tale insegnamento tenderà altresì a far apprendere gli elementi fondamentali delle tecniche compositive (armonia, contrappunto, forme musicali, cenni di organologia).

TABELLA N. 5.

CORSO DI COMPOSIZIONE

Ore settimanali di lezione per ciascun anno di corso.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Anni scuola normale musicale					Anni scuola superiore musicale				
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Composizione	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
Teoria della musica	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Storia della musica	—	—	2	2	2	1	1	1	—	—
Pianoforte e lettura partitura . .	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—
Esercitazioni corali	2	2	1	1	1	1	1	1	—	—
Analisi	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2
Fonologia	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
Strumento ad arco	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
Strumento a fiato	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Canto gregoriano	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Paleografia musicale	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Etnomusicologia	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1
Musica di scena e per films (fa- coltativa)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Coreografia (facoltativa)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Musica jazz (facoltativa)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Didattica musicale (facoltativa) . .	—	—	3	3	3	—	—	—	—	—
Lingua e letteratura italiana . . .	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Lingua straniera	—	—	2	2	2	1	1	1	—	—
Letterature straniere	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—
Storia, filosofia, educazione civica	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—
Storia dell'arte	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—
Latino	—	—	2	2	2	2	2	2	—	—
Scienze naturali e geografia . . .	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Matematica, fisica e acustica . . .	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—
Educazione fisica	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—
Ore settimanali totali (senza le materie facoltative)	18	17	21	19	18	15	15	17	11	9

Il corso di composizione tende a dare all'allievo una conoscenza tecnica esauriente di tutti gli stili e di tutte le tecniche compositive passate e presenti della musica europea ed extraeuropea.

Nella piena autonomia didattica e artistica dei docenti, lo studente verrà portato, attraverso lo studio dei singoli autori ed epoche del passato e del presente e sulla base dell'accurata imitazione e assimilazione stilistica, ad approfondire in modo particolare le tecniche di composizione attuali.

L'insegnamento della teoria della musica è destinato ad assicurare una specifica preparazione nella teoria, nella ritmica e nella educazione dell'orecchio a mezzo di esercizi ritmici e vocali diretti.

Nella Scuola normale musicale l'allievo apprenderà i principi dell'armonia, del contrappunto, delle forme, della strumentazione, dell'acustica e dell'elettroacustica.

Nella scuola superiore musicale l'allievo approfondirà la conoscenza delle tecniche compositive. Particolare accentuazione assumeranno gli studi di analisi delle forme musicali antiche, recenti e attuali, anche delle scuole musicali extraeuropee; gli studi di fonologia come seguito degli studi di acustica per la conoscenza delle tecniche di registrazione e della musica elettronica; gli studi per la lettura della partitura abbinata agli studi di pianoforte. Nell'insegnamento principale lo studente approfondirà la sua preparazione tecnico-pratica per l'elaborazione dei lavori da prepararsi nei due ultimi anni di studio per il conseguimento del diploma.

TABELLA N. 6.

CORSO DI COMPOSIZIONE E DIREZIONE DI BANDA

Ore settimanali di lezione per ciascun anno di corso.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Anni scuola normale musicale					Anni scuola superiore musicale		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Composizione e strumentazione . . .						3	3	3
Direzione di banda						3	3	4
Storia della musica						1	1	—
Pianoforte e lettura della partitura	Tabella identica a quella dei primi 5 anni del Corso di Composizione.					1	1	—
Strumento a fiato						2	2	2
Esercitazioni corali						1	1	—
Tecnica vocale						1	1	—
Ore settimanali totali						12	12	9

Il corso di composizione e direzione di banda, identico nei primi 5 anni di Scuola normale musicale al corso di composizione e costituito da 3 anni di corso nella Scuola superiore musicale tende a formare compositori di musica bandistica e direttori di banda.

Lo studio della composizione nei tre anni di corso della Scuola superiore riguarderà forme e stili compositivi che si addicano alla tradizione bandistica e che ne possano rinnovare i contenuti espressivi, mentre lo studio della strumentazione riguarderà la conoscenza teorica e tecnica di tutti gli strumenti che possono essere impiegati negli organici bandistici e nella elaborazione della partitura bandistica, oltreché nella tipica tecnica della trascrizione.

L'esercizio pratico della direzione sarà curato con ogni mezzo a disposizione del Conservatorio, dai piccoli e medi complessi a fiato, fino all'orchestra, con musiche adatte alle finalità dell'insegnamento.

TABELLA N. 7.

CORSO DI DIDATTICA MUSICALE
Ore settimanali di lezione per ciascun corso.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Anni scuola normale musicale					Anni scuola superiore musicale		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Didattiche generale e speciali	—	—	3	3	3	3	3	3
Esercitazioni pratiche (corali e corali-strumentali)						3	3	3
Analisi						2	2	2
Storia della musica						2	2	2
Pianoforte						1	1	1
Strumenti elementari						1	1	1
Esercitazioni corali						1	1	1
Lingua e letteratura italiana						1	1	1
Letterature straniere						1	1	—
Storia dell'arte						1	1	—
Ore settimanali totali						16	16	14

elementare, per la scuola media e per i corsi di preparazione degli insegnanti della scuola per l'infanzia e della scuola elementare, rispettivamente attraverso i cinque anni della Scuola normale, i primi e gli otto anni del Corso completo, gli altri. La preparazione dell'allievo sarà curata con lo studio della ritmica, con l'educazione dell'orecchio e della voce, anche con la conoscenza degli elementi fonici e ritmici della musica contemporanea. Nelle esercitazioni corali gli allievi si alterneranno nei ruoli di cantori, di istruttori e di accompagnatori agli strumenti. La preparazione teorica degli allievi dovrà dare loro la conoscenza dei principi fondamentali della composizione musicale (armonia, contrappunto, organologia, analisi delle forme musicali). Lo studio della storia della musica dovrà comprendere la letteratura popolare musicale italiana e di altri paesi in forma monodica e polifonica. L'insegnamento della pedagogia dovrà essere generale e specificamente musicale. Nella Scuola superiore musicale la preparazione dell'allievo sarà ottenuta con un più approfondito studio critico della Storia della musica e con esercitazioni di tecnica compositiva mediante stesure armonico-polifoniche di canti popolari, corali, di melodie anche con testo letterario.

TABELLA N. 8.

CORSO DI DIREZIONE D'ORCHESTRA

Ore settimanali di lezione per ciascun anno di corso.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Anni scuola normale musicale					Anni scuola superiore musicale			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Direzione d'orchestra						3	3	4	5
Organologia e strumentazione						2	2	2	2
Storia della musica						1	1	1	—
Pianoforte e lettura partitura						1	1	1	—
Analisi						2	2	2	2
Esercitazioni corali						1	1	1	1
Coreografia						—	1	1	—
Musica di scena e per films (facoltativo)	Tabella identica a quella dei primi 5 anni del Corso di composizione.					—	1	1	—
Musica jazz (facoltativo) . . .						—	1	1	—
Tecnica vocale						1	1	—	—
Lingua e letteratura italiana						1	1	1	1
Lingua straniera						1	1	1	—
Letterature straniere						1	1	—	—
Storia dell'arte						1	1	—	—
Fisica acustica						1	1	1	—
Ore settimanali totali (escluse materie facol- tative)						16	16	14	10

Il corso di direzione d'orchestra, attraverso la conoscenza di tutti gli strumenti dell'orchestra moderna e delle rispettive tecniche, attraverso lo studio della strumentazione, la lettura della partitura e l'analisi delle forme musicali antiche, recenti e attuali, tende a formare i direttori d'orchestra.

L'esercizio pratico della direzione si svolgerà in modo graduale dai piccoli complessi, ai diversi tipi di formazione orchestrale, fino alla grande orchestra sinfonica.

Una particolare cura sarà dedicata alla musica contemporanea, perché l'allievo, attraverso la conoscenza delle tecniche compositive attuali entri in possesso delle correlative tecniche direttoriali.

TABELLA N. 9.

CORSO DI FONOLOGIA

Ore settimanali di lezione per ciascun anno di corso.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Anni scuola normale musicale					Anni scuola superiore musicale		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Fisica e elettroacustica						2	2	2
Radiotecnica						1	1	—
Tecniche di registrazione						2	2	2
Musica per films						1	1	1
Musica elettronica						—	1	1
Musica jazz (facoltativa)						1	1	—
Pianoforte e lettura partitura						1	1	1
Analisi						2	2	2
Storia della musica	Tabella identica a quella dei primi 5 anni del Corso di composizione.					1	1	—
Organologia						1	1	1
Etnomusicologia						1	1	1
Lingua e letteratura italiana						1	1	1
Lingua straniera						1	1	—
Letterature straniere						1	1	—
Storia dell'arte						1	1	—
Ore settimanali totali (escluse materie facoltative)						16	17	12

Il corso di fonologia prepara alla professione di assistente musicale presso gli enti radiofonici e televisivi, gli studi per registrazione di dischi e di films, l'industria di apparecchi di riproduzione, i teatri, ecc.

Accanto ad una appropriata preparazione musicale generale il Corso di fonologia prevede l'approfondimento delle conoscenze fisico-matematiche, di elettro-acustica, di microfonia, di tecnica di registrazione, di musica elettronica e di radiotecnica.

Per la realizzazione dell'insegnamento della fonologia i Conservatori che intendano includerlo nel proprio organico dovranno disporre di uno studio di fonologia comprendente le apparecchiature fondamentali di registrazione e di elaborazione del suono, ovvero potranno realizzare una adeguata collaborazione con enti che dispongano di tali mezzi.

TABELLA N. 10.

CORSO DI MUSICA CORALE E DIREZIONE DI CORO

Ore settimanali di lezione per ciascun anno di corso.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Anni scuola normale musicale					Anni scuola superiore musicale		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Polifonia						3	3	3
Direzione di coro						3	3	4
Tecnica vocale						1	1	1
Storia della musica						1	1	—
Esercitazioni corali						1	1	1
Pianoforte e lettura partitura	Tabella identica a quella dei primi 5 anni del Corso di composizione.					1	1	1
Lingua e letteratura italiana						1	1	1
Lingua straniera						1	1	—
Letterature straniere						1	1	—
Storia dell'arte						1	1	—
Ore settimanali totali						14	14	11

Il corso di musica corale e direzione di coro prepara alla professione di direttore di coro e di compositore di esclusiva musica corale.

Lo studio della polifonia è rivolto a far conoscere all'allievo le forme musicali polifoniche antiche, recenti e contemporanee. L'apprendimento della tecnica corale e delle musiche per voci, in generale, sarà connessa con lo studio degli autori più rappresentativi in tale campo musicale, di ogni epoca, fino alla attuale.

La pratica di direzione di coro sarà gradualmente insegnata all'allievo con esercitazioni quale cantore, quale istruttore e quale accompagnatore allo strumento, con complessi corali dai più piccoli, ai maggiori.

TABELLA N. 11.

CORSO DI ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA

Ore settimanali di lezione per ciascun anno di corso.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Anni scuola normale musicale					Anni scuola superiore musicale		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Organo e composizione organistica	3	3	3	3	3	4	4	4
Teoria della musica	3	3	—	—	—	—	—	—
Storia della musica	—	—	2	2	2	1	1	—
Canto gregoriano	—	—	—	—	—	2	2	—
Musica d'insieme	—	—	—	—	—	2	2	2
Esercitazioni corali	2	2	1	1	1	1	1	1
Didattica musicale (facoltativa)	—	—	3	3	3	—	—	—
Lingua e letteratura italiana	3	2	2	2	2	1	1	1
Latino	—	—	2	2	2	2	2	2
Lingua straniera	—	—	2	2	2	1	1	—
Letterature straniere	—	1	1	1	1	1	1	—
Storia, filosofia, educazione civica	2	2	2	1	1	—	—	—
Storia dell'arte	—	—	1	1	1	1	1	—
Scienze naturali, geografia	1	1	1	1	—	—	—	—
Matematica, fisica, acustica	2	2	2	1	1	1	—	—
Educazione fisica	1	1	1	1	1	—	—	—
Ore settimanali totali (senza le materie facoltative)	17	17	20	18	17	17	15	10

Il corso di organo e di composizione organistica curando la formazione tecnica dell'allievo con lo studio delle scuole e delle didattiche organistiche passate e recenti ed assicurando l'apprendimento delle tecniche compositive organistiche, in particolare armoniche e contrappuntistiche, prepara alla professione di organista e di compositore di musica organistica.

Tanto per l'aspetto esecutivo, quanto per quello compositivo, il Corso assicurerà che gli studi conducano alla conoscenza approfondita delle scuole organistiche antiche, prerinascimentali e classiche fino alle scuole recenti moderne e contemporanee, soprattutto, attraverso lo studio specifico degli autori più rappresentativi di ogni epoca, fino alla attuale.

Con l'indicazione di musica d'insieme s'intende l'esercizio pratico esecutivo di combinazioni strumentistiche e strumentistico-vocali che comportino l'uso dell'organo; ivi compresa la partecipazione dell'allievo del corso di organo alle esercitazioni orchestrali quando sia necessario questo strumento.

L'insegnamento della teoria della musica è destinato ad assicurare una specifica preparazione nella teoria, nella ritmica e nella educazione dell'orecchio a mezzo di esercizi ritmici e vocali diretti.

TABELLA N. 12.

CORSI DI PIANOFORTE E CLAVICEMBALO
Ore settimanali di lezione per ciascun anno di corso.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Anni scuola normale musicale					Anni scuola superiore musicale		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Strumento	3	3	3	3	3	4	4	4
Teoria della musica	3	3	2	—	—	2	2	—
Storia della musica	—	—	2	2	2	1	1	—
Musica d'insieme	—	—	—	—	—	3	3	3
Esercitazioni corali	2	2	1	1	1	1	1	1
Didattica musicale (facoltativa) . .	—	—	3	3	3	—	—	—
Lingua e letteratura italiana	3	2	2	2	2	1	1	1
Lingua straniera	—	—	2	2	2	2	1	1
Letterature straniere	—	1	1	1	1	1	1	—
Storia, filosofia, educazione civica .	2	2	2	2	1	—	—	—
Storia dell'arte	—	—	1	1	1	1	1	—
Scienze naturali, geografia	1	1	1	1	—	—	—	—
Matematica, fisica e acustica	2	2	2	1	1	1	—	—
Educazione fisica	1	1	1	1	1	—	—	—
Ore settimanali totali (escluse materie facoltative)	17	17	20	16	15	16	15	9

I corsi di pianoforte e clavicembalo, curando la formazione tecnica dell'allievo con lo studio delle scuole e delle didattiche pianistiche e clavicembalistiche passate e recenti e curando l'apprendimento delle tecniche e delle esperienze musicali moderne e contemporanee, preparano alla professione di pianista o di clavicembalista o di insegnante di questi strumenti.

In modo interdipendente con l'apprendimento tecnico, l'insegnamento curerà la formazione artistica ed interpretativa dell'allievo attraverso lo studio specifico degli autori più rappresentativi di ogni epoca, fino alla contemporanea.

L'insegnamento della teoria della musica è destinato ad assicurare una specifica preparazione nella teoria, nella ritmica e nella educazione dell'orecchio a mezzo di esercizi ritmici e vocali diretti.

Tale insegnamento tenderà altresì a far apprendere gli elementi fondamentali delle tecniche compositive (armonia, contrappunto, forme musicali, cenni di organologia).

L'insegnamento della teoria della musica negli anni 6° e 7° tende a dare all'allievo la conoscenza dei principi della tecnica compositiva generale e specifica per il suo strumento.

TABELLA N. 13.

CORSI DI STRUMENTI AD ARCO
(Viola - Violino - Violoncello).

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Anni scuola normale musicale					Anni scuola superiore musicale		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Strumento	3	3	3	3	3	4	4	4
Teoria della musica	3	3	2	—	—	2	2	—
Storia della musica	—	—	2	2	2	1	1	—
Pianoforte complementare	1	1	1	1	(1)	—	—	—
Quartetto e musica d'insieme	—	—	—	—	—	3	3	3
Esercitazioni corali	2	2	1	1	1	1	1	1
Esercitazioni orchestrali	—	—	—	1	1	1	1	1
Didattica musicale (facoltativa)	—	—	3	3	3	—	—	—
Lingua e letteratura italiana	3	2	2	2	2	1	1	1
Lingua straniera	—	—	2	2	2	1	1	—
Letterature straniere	—	1	1	1	1	1	1	—
Storia, filosofia ed educazione civica	2	2	2	1	1	—	—	—
Storia dell'arte	—	—	1	1	1	1	1	—
Scienze naturali, geografia	1	1	1	1	—	—	—	—
Matematica, fisica, acustica	2	2	2	1	1	1	—	—
Educazione fisica	1	1	1	1	1	—	—	—
Ore settimanali totali (senza le materie facoltative)	18	18	21	21	19	20	19	12

I corsi di strumenti ad arco, curando la formazione tecnica dell'allievo con lo studio delle scuole e delle didattiche violistiche, violinistiche e violoncellistiche, passate e recenti e curando l'apprendimento delle tecniche e delle esperienze musicali moderne e contemporanee, preparano alla professione di violista, violinista e violoncellista o di insegnante di questi strumenti. In modo interdipendente con l'apprendimento tecnico, l'insegnamento curerà la formazione artistica ed interpretativa dell'allievo attraverso lo studio specifico degli autori più rappresentativi di ogni epoca, fino alla contemporanea.

L'insegnamento della teoria della musica è destinato ad assicurare una specifica preparazione nella teoria, nella ritmica e nella educazione dell'orecchio a mezzo di esercizi ritmici e vocali diretti.

Tale insegnamento tenderà altresì a far apprendere gli elementi fondamentali delle tecniche compositive (armonia, contrappunto, forme musicali, cenni di organologia).

L'insegnamento della teoria della musica negli anni 6° e 7° tende a dare all'allievo la conoscenza dei principi di tecnica compositiva generale e specifica del suo strumento.

Gli allievi che frequentano il corso facoltativo di didattica musicale normale, protraggono lo studio del pianoforte complementare fino al V anno.

TABELLA N. 14.

CORSI DI STRUMENTI A FIATO (CLARINETTO E SAXOFONO - CORNO - FAGOTTO - FLAUTO - OBOE E CORNO INGLESE - TROMBA - TROMBONE E BASSO TUBA) DI CONTRABBASSO E DI STRUMENTI A PERCUSSIONE

Ore settimanali di lezione per ciascun anno di corso.

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Anni corso nella scuola normale musicale				
	I	II	III	IV	V
Strumento	3	3	3	3	3
Teoria della musica	3	3	2	—	—
Storia della musica	—	—	2	2	2
Pianoforte complementare	1	1	1	1	(1)
Musica d'insieme	—	—	2	2	2
Esercitazioni corali	2	2	1	1	1
Esercitazioni orchestrali	—	—	4	4	4
Didattica musicale (facoltativa)	—	—	3	3	3
Lingua e letteratura italiana	3	2	2	2	2
Lingua straniera	—	2	2	2	1
Letterature straniere	—	1	1	1	1
Storia, filosofia, educazione civica	2	2	2	1	1
Storia dell'arte	—	1	1	1	1
Scienze naturali e geografia	1	1	1	1	—
Matematica, fisica, acustica	2	2	2	1	1
Educazione fisica	1	1	1	1	1
Ore totali settimanali (senza materie facoltative)	18	21	27	23	20

I corsi di strumenti a fiato, contrabbasso e strumenti a percussione, curando la formazione tecnica dell'allievo con lo studio delle scuole e delle didattiche passate e recenti e curando l'apprendimento delle tecniche e delle esperienze musicali moderne e contemporanee, preparano alla professione di strumentista o di insegnante di questi strumenti.

In modo interdipendente con l'apprendimento tecnico, l'insegnamento curerà la formazione artistica ed interpretativa dell'allievo attraverso lo studio specifico degli autori più rappresentativi di ogni epoca, fino alla contemporanea.

Gli allievi che frequentano il corso facoltativo di didattica musicale normale, protraggono lo studio del pianoforte complementare fino al V anno.

L'insegnamento della teoria della musica è destinato ad assicurare una specifica preparazione nella teoria, nella ritmica e nella educazione dell'orecchio a mezzo di esercizi ritmici e vocali diretti.

Tale insegnamento tenderà altresì a far apprendere gli elementi fondamentali delle tecniche compositive (armonia, contrappunto, forme musicali, cenni di organologia).